



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**COMMISSIONE NAZIONALE DI STUDIO
“IL DIRITTO FALLIMENTARE DOPO LA RIFORMA”**

dott. Franco Michelotti	presidente
dott. Alberto Guiotto	segretario
dott. Massimo Bellantone	componente
dott. ssa Paola Lorenzetti	componente
dott. Roberto Marrani	componente
dott. Armando Mussolino	componente
dott. Antonio Passantino	componente
dott. Liberato Passarelli¹	componente
dott. Marcello Pollio	componente
dott. Stefano Tedeschi	componente
prof. Massimo Fabiani	esperto
avv. Chiara Micarelli	segretario tecnico

dott.ssa Giulia Pusterla – consigliere nazionale delegato
dott. Felice Ruscetta – consigliere nazionale co-delegato
dott. Emanuele Veneziani – consigliere nazionale co-delegato

**LA PREDEDUCIBILITÀ NEL FALLIMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI
SORTI IN OCCASIONE O IN FUNZIONE
DELLE PROCEDURE CONCORSALE DI CUI ALLA LEGGE FALLIMENTARE**

¹ Il presente documento, al quale ha fornito il suo importante contributo il dott. Liberato Passarelli, è a lui dedicato come segno di riconoscimento per la sua opera prestata nell'ambito della Commissione e quale tributo alla sua memoria per l'esemplare condotta che l'ha portato all'estremo sacrificio nell'esercizio del suo dovere di curatore fallimentare.

La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare

SOMMARIO. 1. INTRODUZIONE E DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’INDAGINE. 2. I CREDITI PREDEDUCIBILI ANTE RIFORMA. 3. L’INTERPRETAZIONE DOTTRINALE DELLA NOVELLA. 4. LE PRIME ESPERIENZE GIURISPRUDENZIALI. 5. I CREDITI PROFESSIONALI SORTI IN FUNZIONE DI PROCEDURE CONCORSALE. 6. LA PROCEDURE CONCORSALE DI CUI ALLA LEGGE FALLIMENTARE. 7. LE FATTISPECIE CONCRETE DI CREDITI PROFESSIONALI PREDEDUCIBILI.

1. INTRODUZIONE E DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’INDAGINE.

Alcune recenti pronunce giurisprudenziali hanno posto all’attenzione degli studiosi e degli operatori del diritto fallimentare l’interpretazione della esatta portata normativa dell’art. 111, secondo comma, della legge fallimentare, in relazione ai crediti sorti per prestazioni professionali rese prima dell’apertura del fallimento.

La citata norma, che - per comodità - si riporta nel prosieguo, così dispone: *«art. 111 Ordine di distribuzione delle somme. 1. Omissis 2. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1».*

Circa la natura innovativa della disposizione sopra riportata non paiono sussistere ragionevoli dubbi, quantomeno in tema di definizione dei “crediti prededucibili”, consentendo di superare le incertezze che la formulazione del previgente art. 111, primo comma, n. 1) della legge fallimentare aveva prodotto sia in dottrina che in giurisprudenza.

Introdotta nell’ordinamento con il d. lgs. n. 5/2006, entrata in vigore il 16 luglio 2006, emendata con un intervento di carattere “estetico” dal d. lgs. n. 169/2007 che ha sostituito la parola “debiti” con quella di “crediti” prededucibili con effetto dal 1° gennaio 2008, la norma in esame, utilizzando il termine “prededucibile”, di conio dottrinale e giurisprudenziale, indubbiamente esprime il tentativo del legislatore di trovare una soluzione al pregresso contrasto ermeneutico, accogliendo (in parte) l’interpretazione estensiva resa dalla giurisprudenza a tale

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

categoria di debiti (*rectius* crediti). Tuttavia, è opportuno rilevare che la relazione di accompagnamento al decreto legislativo di riforma (d. lgs. n. 5/2006) sul punto è piuttosto carente, in quanto non aiuta l'interprete a comprendere la portata del nuovo precetto, limitandosi a ribadire che “ (...) *Nella modifica del comma secondo dell'articolo in esame viene dettata la definizione dei debiti prededucibili, stabilendo che tali sono quelli così qualificati dalla legge e quelli sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale*”, dunque, non preoccupandosi di esplicitare l'inciso “*crediti sorti in occasione o in funzione*” delle procedure concorsuali, ma, anzi, paradossalmente, complicandone l'interpretazione, laddove tratta al singolare (“*procedura concorsuale*”) ciò che – nel testo di legge – è menzionato al plurale (come “*procedure concorsuali*”).

Oggetto del presente lavoro sono i crediti professionali, vale a dire quelli derivanti da prestazioni d'opera intellettuale rese da parte di professionisti iscritti in albi che abbiano superato un esame di Stato ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Sono, pertanto, esclusi dall'indagine svolta nel prosieguo tanto i crediti verso le imprese fallite, i quali, pur derivando da contratti d'opera intellettuale, siano riferibili a lavoratori autonomi non iscritti ad albi, quanto i crediti, derivanti da contratti di appalto di servizi o da contratti d'opera e simili, spettanti ad imprese di servizi di consulenza e di revisione.

2. I CREDITI PREDEDUCIBILI ANTE RIFORMA.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza anteriori alla riforma, l'identificazione della categoria dei crediti prededucibili avveniva sulla base di tre criteri tra loro combinati e congiunti:

- il criterio cronologico, secondo cui nella categoria confluivano le pretese derivanti da obbligazioni sorte dopo l'apertura del concorso;
- il criterio soggettivo, secondo cui il fatto genetico dell'obbligazione di massa era riconducibile alla sola attività negoziale degli organi della procedura;

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

- il criterio strumentale, secondo cui la caratteristica comune dei debiti di massa si ravvisava nella loro funzione procedurale di rendere possibile l'acquisizione, l'amministrazione e la liquidazione dei beni del fallito nell'interesse di tutti i creditori concorrenti.

I debiti di massa, dunque, potevano definirsi come quelli sorti in base alla legge e riconducibili all'opera degli organi preposti alla procedura, caratterizzati da un particolare nesso genetico e funzionale rispetto allo scopo del fallimento, dunque, debiti sorti in occasione *ed* in funzione del procedimento fallimentare, quali

- i compensi agli organi e agli ausiliari della procedura, vale a dire il compenso del curatore, del delegato, del coadiutore, degli avvocati della procedura, dei periti stimatori, dei commissionari per la vendita, dei consulenti del lavoro, dei notai, del cancelliere per la erezione dell'inventario, nonché
- le spese sostenute per attività obbligatoriamente svolte come quelle di pubblicità, quelle ipocatastali, di apposizione dei sigilli, postali per le comunicazioni ai creditori, di bollo e diritti sugli atti della procedura, oppure
- le spese incontrate per le attività sopravvenute al fallimento, quelle condominiali successive al fallimento, le spese di custodia e di conservazione della documentazione,
- le obbligazioni tributarie sorte dopo l'apertura del fallimento, come l'ICI, il condono tributario, se effettuato, il tributo di registro, quello ipotecario e quello catastale, l'IRAP in caso di esercizio provvisorio, i tributi IRPEG e IRES, se dovuti sul residuo attivo, nonché
- i debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo era stato autorizzato (debiti sorti durante l'esercizio provvisorio nel fallimento), ed infine

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

- i debiti correlati alle obbligazioni derivanti da contratti proseguiti dal curatore.

La giurisprudenza ammetteva, inoltre, la prededuzione nel fallimento successivo ai crediti sorti nel corso dell'amministrazione controllata, attesa la natura cautelare e conservativa della suddetta procedura concorsuale, volta alla continuazione dell'esercizio dell'impresa per ottenerne il risanamento, mentre correlativamente negava la stessa prededuzione ai crediti sorti durante la procedura di concordato preventivo, data la natura liquidatoria e satisfattiva di quest'ultima procedura nell'ordinamento previgente, fatta eccezione

- a) per i crediti relativi ai compensi agli organi della procedura e ai loro ausiliari, nonché
- b) per i concordati preventivi la cui proposta avesse come elemento essenziale la continuazione dell'impresa.

Era, comunque, fuori dubbio per la giurisprudenza che non potessero essere pagati in prededuzione i debiti per compensi a professionisti che avevano ricevuto l'incarico dal debitore, poi, fallito, durante il fallimento, il concordato preventivo o l'amministrazione controllata, a meno che, in eccezionali e limitati casi, non ne fosse accertata l'utilità per la massa dei creditori o la funzionalità alla procedura. In questa ultima prospettiva, si riteneva necessario (con riferimento all'incarico conferito al professionista dal debitore insolvente in occasione dell'amministrazione controllata) valutare caso per caso ai fini del riconoscimento della prededuzione, se, in relazione alle prospettive offerte dalla situazione nel momento in cui l'incarico era stato conferito, questo fosse stato effettivamente finalizzato ad assicurare il raggiungimento delle finalità dell'amministrazione controllata (o del concordato) e se l'incidenza della spesa fosse stata giustificabile con la situazione economica dell'impresa. In particolare, se poteva risultare giustificato un incarico occasionale per singola operazione, in quanto connaturato alle esigenze della prosecuzione dell'attività controllata, non lo era certo un incarico di natura permanente e generale,

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

con conseguenze e costi non indifferenti che esulava dalle finalità tipiche della procedura di amministrazione controllata.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente era che, comunque, tali incarichi, stante la loro straordinarietà, per produrre crediti prededucibili, dovessero essere autorizzati dall'autorità giudiziaria, *ex art. 167* della legge fallimentare per il concordato preventivo e per l'amministrazione controllata ed *ex art. 25* della stessa legge per il fallimento. In tal modo, veniva, comunque, assicurato lo scrutinio del giudice circa la sussistenza di un interesse dei creditori al conferimento dell'incarico professionale, oltreché il rispetto dei criteri cronologico, soggettivo e strumentale illustrati in precedenza.

Anche per i crediti derivanti da versamenti eseguiti da terzi agli organi della procedura di concordato preventivo, quali i versamenti per il deposito delle spese o quelli effettuati per agevolare l'adempimento del concordato, si negava dalla giurisprudenza la prededucazione nel successivo fallimento.

3. L'INTERPRETAZIONE DOTTRINALE DELLA NOVELLA.

L'art. 111, nella sua nuova formulazione, delinea il trattamento riservato ai crediti in questione, qualificandoli “prededucibili” sostanzialmente per l'esplicita previsione legislativa, per il criterio dell'occasionalità e per quello della funzionalità.

Quindi, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la prededucibilità discende o dalla riferibilità del debito ad atti degli organi della procedura (*i.e.* <<occasionalità>>) o dalla sua strumentalità ad atti della procedura (*i.e.* <<funzionalità>>).

In altri termini, il criterio dell'occasionalità evidenzia il sorgere del credito nel corso della procedura concorsuale (criterio temporale), o comunque in relazione ad essa; invece, il criterio funzionale riguarda i debiti contratti con una giustificazione finalistica collegata alla procedura concorsuale, come per esempio, si ritenevano già prima prededucibili nel successivo fallimento anche i crediti sorti nel corso

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

dell'amministrazione controllata, se posti in essere per assicurare la continuazione dell'esercizio dell'impresa debitrice e realizzare la finalità (il risanamento) perseguita .

Al riguardo, si è già in precedenza illustrato come, anteriormente alla riforma, prevaleva in dottrina l'opinione secondo la quale, nell'ambito dei debiti sorti durante le procedure concorsuali minori, solo i debiti contratti nel sostanziale interesse dei creditori dovessero qualificarsi come debiti della massa nel successivo fallimento.

Tale impostazione deve ritenersi superata, in quanto il nuovo testo dell'art. 111, ultimo comma, citato fa riferimento ai crediti sorti, anche semplicemente in occasione, non della procedura concorsuale bensì delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, per cui l'uso del plurale appare inequivocabilmente dettato per le ipotesi di consecuzione di procedure diverse. Manca, comunque, un esplicito riferimento all'interesse dei creditori, come nel caso pacifico delle spese la cui prededucibilità è stabilita dalla legge.

Quanto all'esplicito riferimento alle “procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare”, non sorgono dubbi sulla natura concorsuale dell'abrogata amministrazione controllata, del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, mentre devono essere disattesi quelli – pur sollevati da parte della dottrina – sulla natura di procedura concorsuale del concordato preventivo proposto con suddivisione in classi, in quanto gli elementi caratterizzanti le procedure concorsuali sono costituiti dalla presenza di organi della procedura e dal trattamento complessivo dei crediti, condizioni che ricorrono nel concordato.

Abrogata l'amministrazione controllata, l'attenzione va rivolta al concordato preventivo ed alla liquidazione coatta amministrativa (oltre che al fallimento).

In particolare, la riforma del concordato preventivo consente di superare quella giurisprudenza che escludeva una generale prededucibilità dei crediti sorti nei confronti dell'impresa ammessa al concordato, in quanto il vecchio concordato (a

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

differenza dell'abrogata amministrazione controllata) era liquidatorio per cui non giustificava il sostenimento di spese conservative.

Ora il concordato riformato è anche conservativo, per cui deve essere riconosciuta la prededucibilità ai crediti sorti in occasione (ed in funzione) della procedura “conservativa” di concordato. In pratica, il legislatore della riforma fallimentare ha recepito l'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di amministrazione controllata – basato sulla *consecutio* – diretto ad assicurare il pagamento delle spese conservative in prededucazione nel successivo fallimento e lo ha “traslato” al concordato preventivo.

In termini sistematici, dunque, secondo parte della dottrina, per debiti sorti in “occasione” della procedura (di concordato preventivo) si devono intendere quelli contratti per l'ammissione alla procedura ed in generale per gli atti conservativi dell'impresa nella fase necessaria all'ammissione sino alla omologazione della procedura stessa; mentre nei debiti sorti in “funzione” della procedura (di concordato preventivo) si devono ricomprendere i compensi agli organi preposti ed in generale i debiti sorti in esecuzione del concordato.

A sostegno di quanto detto, emergente giurisprudenza di legittimità – ridelineando il precedente orientamento – si è espressa, seppur in via incidentale, nel senso dell'ammissione della prededucibilità nel concordato preventivo, purché essa corrisponda ai debiti della massa, contratti cioè per le spese e dunque a causa dello svolgimento e della gestione della procedura, nell'interesse dei creditori (Cass. 25.7.2007, n. 16426 in fall. 2008, 97).

Con riferimento ai crediti sorti in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge, ci si deve riferire ai crediti derivanti da attività di terzi destinati ad avvantaggiare il ceto creditorio.

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

Il pagamento in prededuzione, ponendo una deroga alla *par condicio*, non può effettuarsi per le obbligazioni assunte dall'imprenditore, o in suo favore, dopo l'ammissione al concordato preventivo e dopo il fallimento.

Già si è detto del consolidato e condivisibile orientamento della Cassazione che considera prededucibili anche i debiti contratti durante la gestione dell'impresa sottoposta ad amministrazione controllata se posti in essere per assicurare la continuazione dell'esercizio dell'impresa debitrice in previsione di un possibile risanamento e quindi se finalizzati al preciso conseguimento di tale obiettivo (per prima Cass. 14.10.1977, n. 4370). È apparsa così evidente la natura prededucibile anche per le spese sostenute prima dell'apertura del fallimento - maturate in sede di concordato preventivo (e di amministrazione controllata) - se per esse ricorre alternativamente il requisito della funzionalità o della strumentalità rispetto ai fini della procedura concorsuale ed alla tutela degli interessi della generalità dei concorrenti.

Sono crediti prededucibili non solo i crediti sorti in occasione o in funzione (della copertura dei costi) di procedure concorsuali, sia prima che dopo l'apertura delle stesse, ma anche quelli anteriori che, pur non essendo connotati da tale nesso, così sono qualificati da una specifica disciplina di legge in talune ipotesi di subingresso del curatore in rapporti giuridici preesistenti dai quali siano sorti.

Tuttavia, il generico riferimento a crediti sorti “in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge” implica l'estensione della prededucibilità, in caso di consecuzione, ai crediti sorti in una procedura di concordato preventivo (ma non di ristrutturazione dei debiti in quanto quest'ultima non propriamente qualificabile come “procedura concorsuale”).

Viene assicurata protezione (con esenzione da revocatoria) e prededuzione, secondo parte della dottrina, anche alla nuova finanza in quanto genera debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ancorché anteriori

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

all'omologa e quindi alla fase esecutiva dell'accordo concordatario, trattandosi di debiti contratti "in funzione" della procedura concorsuale minore.

4. LE PRIME ESPERIENZE GIURISPRUDENZIALI.

La giurisprudenza si è espressa in merito con sentenza del Tribunale di Udine del 15 ottobre 2008. In particolare i giudici hanno affermato che, per potersi parlare di crediti sorti "in funzione" di una procedura, occorre che la stessa sia effettivamente aperta e che quindi, nel caso di concordato preventivo, vi sia stata l'emissione di un decreto di ammissione che, ai sensi dell'art. 163 della legge fallimentare, segna il momento in cui può ritenersi aperta la procedura.

Deve ritenersi che la norma dell'art. 111, secondo comma, della legge fallimentare, nella sua nuova formulazione, ponga come presupposto implicito della prededuzione di un credito, l'avvenuta apertura della procedura (mediante decreto di ammissione).

Dello stesso parere è il Tribunale di Treviso, che con sentenza del 16 giugno 2008 ha stabilito che la dizione "in occasione o in funzione delle procedure concorsuali" appare indicare un riferimento da un lato temporale e d'altro lato teleologico con la procedura nella fattispecie di concordato preventivo, abbracciando inequivocabilmente anche l'attività professionale diretta alla presentazione della domanda di concordato (sia quella relativa al ricorso giurisdizionale, sia quella ad esempio inerente alla redazione della relazione sulla veridicità dei dati contabili e sulla fattibilità del piano di concordato).

La mancata omologazione del concordato non svolge alcuna influenza sul diritto al riconoscimento della prededuzione, trattandosi di provvedimento conclusivo di un procedimento concorsuale legittimamente già aperto con il decreto di ammissione.

Non assume rilevanza determinante la circostanza che le prestazioni professionali dirette strumentalmente all'accesso alle procedure concorsuali siano

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

esenti *ex art. 67*, terzo comma, lett. g) della legge fallimentare da revocatoria - sotto il profilo che la prededuzione non potrebbe coesistere logicamente con la revocabilità -; invero, le norme in esame non sono in conflitto logico, in quanto attengono a fattispecie diverse, atteso che nell'ipotesi di cui all'art. 111 della legge fallimentare si tratta di prestazioni professionali che hanno condotto all'apertura della procedura (poi peraltro necessariamente sfociata in fallimento), laddove nell'ipotesi di cui all'art. 67, terzo comma, lett. g) della legge fallimentare si tratta di servizi professionali rivolti all'accesso ma non sfociati in procedure aperte. Va, inoltre, sottolineato che nell'ipotesi di esenzione da revocatoria i pagamenti sono avvenuti *ante* presentazione della domanda di concordato preventivo e quindi in assenza di ogni controllo da parte degli organi della procedura sia concordataria che poi fallimentare.

Il generico riferimento a crediti sorti “in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge” implica l'estensione della prededucibilità, in caso di consecuzione, ai crediti sorti in una procedura di concordato preventivo.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano il 2 luglio 2009, il quale ha affermato che ai fini del riconoscimento nella natura prededucibile della prestazione del professionista per la redazione delle relazioni previste dagli art. 160 e 161. l. f. il *discrimen* è rappresentato anche dalla sola ammissione della società alla procedura di concordato.

Non pare dubbio, infatti, il nesso funzionale tra tali prestazioni professionali e l'apertura e il successivo svolgimento della procedura concorsuale.

**5. I CREDITI PROFESSIONALI SORTI IN FUNZIONE DI PROCEDURE
CONCORSUALI.**

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

L'individuazione dei crediti professionali sorti in funzione di procedure concorsuali, i quali possano essere qualificati prededucibili ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della legge fallimentare, appare tutt'altro che agevole.

Considerando che la locuzione “in occasione” appare riferita a crediti che sorgano nel corso della procedura concorsuale, occorre determinare se il canone interpretativo che caratterizza l'individuazione dei crediti sorti “in funzione” si sovrapponga a quello cronologico appena accennato oppure se sia possibile individuare crediti sorti al di fuori delle procedure concorsuali (e, più precisamente, anteriormente alla loro apertura) che possano ugualmente ed autonomamente godere della collocazione “ultraprivilegiata” di cui all'art. 111, secondo comma, della legge fallimentare.

In effetti, già da un primo esame appare evidente come il concetto funzionale non coincida, se non accidentalmente, con quello cronologico.

Innanzitutto, il dato testuale della norma pare inequivoco, posto che il legislatore della riforma ha utilizzato la congiunzione “o” tra le due condizioni ponendole, pertanto, quali alternative non (necessariamente) sovrapponibili.

Lo stesso dato letterale pare, inoltre, molto chiaro anche sotto il profilo concettuale, posto che la locuzione “in occasione della procedura” significa indiscutibilmente “durante, in costanza della procedura”, mentre la locuzione “in funzione” comporta, indipendentemente da considerazioni cronologiche, un nesso di causalità tra un'attività (quella del professionista) e la finalità che essa si propone (l'accesso alla procedura concorsuale). Parrebbe coerente col dettato normativo, pertanto, che ad essere tutelata sia un'attività professionale svolta prima dell'apertura della procedura giacché, altrimenti, ben difficilmente potrebbe verificarsi il rapporto di strumentalità tra l'attività svolta e l'ingresso dell'impresa nella procedura.

Sul punto parte della giurisprudenza e della dottrina hanno manifestato forti perplessità, fondate peraltro su una serie di argomentazioni non del tutto

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

convincenti, in quanto presumibilmente ancora influenzate dagli orientamenti consolidatisi nel vigore della normativa previgente.

È stato obiettato, innanzi tutto, che non possono sussistere crediti prededucibili in assenza di controllo giudiziale sulla natura, congruità ed utilità della prestazione che li abbia generati: da questo, la conclusione che solo i crediti sorti in costanza di procedura possano essere considerati prededucibili.

Questa obiezione, però, appare superabile se si considera che l'ordinamento fallimentare già riconosce la prededucibilità di crediti sorti prima dell'apertura di una procedura, quali quelli previsti in alcune fattispecie di subingresso del curatore nei contratti pendenti, come il credito relativo alle consegne già avvenute o ai servizi già erogati alla data del fallimento o il credito derivante da un contratto di assicurazione contro i danni, i cui premi siano scaduti alla data del fallimento: tali crediti vanno pagati in prededuzione qualora il curatore decida di subentrare, rispettivamente, nel contratto ad esecuzione continuata o periodica di cui all'art. 74 della legge fallimentare, applicabile anche alla locazione finanziaria, ovvero nel contratto assicurativo di cui all'art. 82, secondo comma, della legge fallimentare. Occorre, poi, ricordare che i crediti relativi al rapporto di lavoro subordinato per indennità di preavviso, maturati prima del fallimento, secondo la giurisprudenza, non sono frazionabili, per cui vanno pagati integralmente in prededuzione, a differenza del t.f.r. che è, invece, frazionabile.

Inoltre, appare inesatto affermare che i crediti *ante* procedura non subiscono il vaglio degli organi della procedura, posto che in caso di successivo fallimento sia la natura, sia la quantificazione del credito prededucibile dovranno essere accertate attraverso il processo di formazione dello stato passivo ex artt. 95 e 96 della legge fallimentare. Non si tratterà, certamente, di un controllo preventivo ma, comunque, di una verifica giudiziale, sia pure *a posteriori*.

Un'ulteriore, frequente, obiezione riguarda la presunta alternatività tra la prededucibilità in esame e l'irrevocabilità dei pagamenti di debiti contratti per

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

ottenere servizi strumentali all'accesso al concordato preventivo, di cui all'art. 67, terzo comma, lett. g) della legge fallimentare. In altri termini, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che i crediti professionali sorti anteriormente alla procedura di concordato preventivo e in funzione della sua apertura siano già sufficientemente tutelati dall'irrevocabilità dei loro pagamenti e non possano essere altresì considerati prededucibili nelle successive procedure concorsuali, posto che i concetti di prededuzione e (ir)revocabilità parrebbero antitetici e non riassumibili nella stessa fattispecie giuridica.

Questa impostazione merita alcune articolate considerazioni. Innanzi tutto, l'alternativa tra irrevocabilità e prededucibilità non appare un assunto di valore assoluto per questioni oggettive, posto che il concetto di prededucibilità afferisce i crediti, mentre il concetto di revocabilità (o di irrevocabilità) non riguarda, per definizione, i crediti ma piuttosto il loro pagamento. Se si considerano, a questo proposito, le già citate fattispecie dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero dei contratti di assicurazione contro i danni, appare pacifico che i (regolari) pagamenti *ante* fallimento dei debiti sorti in loro funzione siano irrevocabili ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. a) della legge fallimentare, mentre, in mancanza di pagamento, gli stessi siano altresì prededucibili ai sensi dell'art. 74 ovvero dell'art. 82, secondo comma, della stessa legge fallimentare, in caso di subentro del curatore.

Ciò premesso, e ritornando ai crediti professionali sorti in funzione delle procedure concorsuali, appare conforme alla *ratio* della norma considerare favorevolmente la loro astratta prededucibilità nella successiva procedura fallimentare. Infatti, se è vero, com'è vero, che nella riformata legge fallimentare si ravvisa un *favor* per la soluzione della crisi d'impresa con strumenti concordatari rispetto alla soluzione fallimentare, occorre che i prestatori di servizi professionali necessari al debitore per l'accesso a queste procedure possano avere la certezza del pagamento del loro corrispettivo posto che, in difetto, essi tenderebbero legittimamente ad evitare l'incarico.

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

Il trattamento di favore per i prestatori di servizi professionali funzionali all'accesso alla procedura concordataria è, chiaramente, rinvenibile nella già citata irrevocabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. g) della legge fallimentare. Orbene, risulterebbe davvero incomprensibile attribuire un trattamento di favore al commercialista o all'avvocato che, terminata la propria opera anteriormente all'apertura della procedura, pretenda (ed ottenga) di essere pagato e non, invece, al professionista che nelle medesime condizioni fattuali accetti di essere pagato successivamente. Questa incongruenza appare persino più rilevante sol che si consideri che il mancato pagamento del credito professionale agevolerebbe in misura ancora maggiore l'accesso del debitore al concordato, a vantaggio dei creditori, evitando di privare l'impresa di quella liquidità che potrebbe essere necessaria per il deposito delle spese di giustizia di cui all'art. 163, secondo comma, n. 4) della legge fallimentare e per la continuazione dell'ordinaria attività d'impresa nell'imminenza e nelle prime fasi della procedura concordataria.

6. LA PROCEDURE CONCORSUALI DI CUI ALLA LEGGE FALLIMENTARE.

Considerato che l'art. 111 più volte citato definisce crediti prededucibili “quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle *procedure concorsuali di cui alla presente legge*”, si pone – ora - la necessità di individuare le procedure concorsuali che rientrano nell'ambito della suddetta previsione legislativa, affinché le relative prestazioni professionali, rese in occasione o in funzione delle medesime, possano godere di tale beneficio.

Sicuramente vi rientra il fallimento, atteso che si tratta della procedura principale, la quale stabilisce la disciplina fondamentale a cui si riferiscono tutte le altre procedure concorsuali. Nell'ambito del fallimento si può ricomprendere anche il concordato fallimentare, limitatamente a quella parte di tale procedimento che ricade all'interno della procedura fallimentare, ossia quella anteriore all'omologazione.

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

Invece, sembra ormai pacifico che gli “accordi di ristrutturazione dei debiti” *ex art. 182 bis* della legge fallimentare, pur se istituiti nell’ambito della medesima legge fallimentare, non possano costituire una procedura concorsuale, avendo natura e caratteristiche diverse, tipiche di un istituto privatistico, sia pure sottoposto ad omologa del tribunale, il quale, però, limitandosi ad omologare o meno l’accordo, non apre una procedura, né nomina organi, per cui non si può logicamente attribuire natura di debiti concorsuali alle obbligazioni contratte dall’imprenditore che propone gli accordi, trattandosi di attività di natura certamente privata, posta in essere nell’interesse esclusivo dell’imprenditore, da cui discende la imprededucibilità nel successivo fallimento.

In tale senso si è espressa la giurisprudenza che, fino ad oggi, si è occupata di affrontare il problema. Si vedano: Tribunale di Bari 21/11/2005; Tribunale di Brescia 22/02/2006; Tribunale di Roma 16/10/2006; Tribunale di Milano 23/01/2007.

Le medesime considerazioni valgono *a fortiori* per i piani attestati *ex art 67*, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, i quali, pur essendo stati introdotti con la recente riforma nell’ordinamento fallimentare, non presentano alcuna caratteristica riconducibile alle procedure concorsuali.

Va peraltro segnalato che i due predetti istituti, ossia gli “accordi di ristrutturazione” e i “piani attestati” non impongono alcuna graduazione dei crediti, potendo questi ultimi essere trattati liberamente dal debitore, senza alcun riferimento al fatto che in sede fallimentare i medesimi potrebbero essere collocati in prededuzione, in via privilegiata o in via chirografaria. Ne consegue che non solo i due istituti soprarichiamati restano esclusi dal novero delle procedure concorsuali, ma rimane loro estraneo, in senso lato, anche il concetto di prededuzione.

Non sembra, altresì, possibile includere nell’ambito del predetto art. 111, secondo comma, della legge fallimentare anche la “amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza” atteso che la medesima, pur essendo

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

indiscutibilmente una procedura concorsuale, è istituita e disciplinata dal d. lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e quindi non dalla legge fallimentare.

Va però considerato che il succitato decreto legislativo, istitutivo della amministrazione straordinaria, all'art. 53 dispone che l'accertamento del passivo si effettua secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare. In pari tempo, l'art. 67 del detto decreto stabilisce che le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115, e 117, secondo e terzo comma, della legge fallimentare. In altre parole, alla procedura di amministrazione straordinaria, per quanto concerne la formazione del passivo e la graduazione dei crediti, si applicano interamente tutte le norme previste per la procedura fallimentare.

Non sembra, peraltro, rilevante il fatto che tutte le anzidette norme richiamate si riferiscano al vecchio rito e che, talvolta, con la legge fallimentare riformata, non sussista più coincidenza numerica tra gli articoli in parola. Infatti, quello che sembra invece potersi affermare (perché pienamente conforme allo spirito del legislatore) è che la procedura di amministrazione straordinaria, in taluni suoi segmenti specifici, viene espressamente e interamente regolata dalle disposizioni della legge fallimentare, tra cui l'art. 111 in esame, che, sia nella vecchia come nella nuova formulazione, disciplina l'ordine di distribuzione delle somme ai creditori.

Si può, quindi, concludere, seppur con qualche margine di incertezza, come l'art. 111 citato - nella sua nuova formulazione - possa essere applicato anche alla amministrazione straordinaria, cosicché i crediti di tipo professionale, sorti non soltanto in costanza di procedura, ma anche per accedere alla procedura, possano godere del beneficio della prededuzione.

Non sembra invece che sussista alcun dubbio sul fatto che la liquidazione coatta amministrativa ed il concordato preventivo (in qualunque forma venga proposto) rientrino a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 111, comma 2. della

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

legge fallimentare, essendo entrambe procedure concorsuali disciplinate nel r. d. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. LE FATTISPECIE CONCRETE DI CREDITI PROFESSIONALI PREDEDUCIBILI.

I crediti “funzionali” al concordato preventivo.

Se, quindi, si può astrattamente ipotizzare la prededucibilità (nel concordato preventivo o) nel fallimento di crediti professionali sorti anteriormente all’apertura della procedura, occorre individuare quali prestazioni possano essere regolate dalla norma in oggetto. È necessario, pertanto, operare un vaglio di funzionalità alle prestazioni professionali rese *ante* procedura al fine di verificare se esse perseguano finalità effettivamente tutelate dall’ordinamento.

Alla luce delle considerazioni sino a qui svolte, si deve ritenere che il concetto di funzionalità coincida con quello di strumentalità e che l’attività del consulente diretta alla predisposizione di tutti quei documenti individuati dalla legge (artt. 160 e 161 della legge fallimentare) sia funzionale alla procedura (stante la complessità e appunto strumentalità della consulenza all’accesso alla procedura stessa), consentendo l’accesso ad una procedura (nel caso “minore” come il concordato preventivo) che gode del *favor* legislativo: ciò comporta, ovviamente, che la prededucibilità del credito professionale sia condizionata all’apertura della procedura, in assenza della quale il nesso di funzionalità verrebbe meno. Occorre, ora, individuare quali prestazioni – in ragione anche delle dimensioni e della struttura organizzativa del debitore – siano strumentalmente necessarie all’ammissione alla procedura.

Va, innanzi tutto, considerato che vi sono attività professionali che la legge individua come necessarie ed indispensabili per l’ammissione ad una procedura concorsuale: ci si riferisce, in particolare, all’attività del professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato, ai sensi dell’art. 161, terzo comma, della legge fallimentare nonché all’attività del professionista

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

stimatore ai sensi dell'art. 160, secondo comma, della legge fallimentare qualora la proposta di concordato preveda la soddisfazione dei creditori privilegiati in misura non integrale. Per queste prestazioni è, inoltre, previsto un requisito soggettivo posto che, in ragione del richiamo all'art. 67, terzo comma, lett. d) della legge fallimentare e quindi all'art. 28, primo comma, lett. a) e b), della legge fallimentare il professionista dovrà essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero all'albo degli avvocati, oltrechè essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

In entrambi i casi sopra richiamati, le relazioni del professionista sono considerate imprescindibili requisiti per l'ammissione alla procedura di concordato, anche in ragione della loro funzione accessoria alle valutazioni degli organi giurisdizionali. Per quanto concerne la finalità ultima di queste prestazioni professionali, va considerato come esse siano svolte (anche) nell'interesse dei creditori concorsuali e per il perseguimento degli scopi concordatari, ancorché il mandato professionale sia affidato originariamente dal debitore in assenza di un preventivo controllo giurisdizionale.

Appare, pertanto, del tutto ragionevole l'inclusione del relativo credito professionale tra quelli che l'art. 111 individua come sorti “in funzione” di procedure concorsuali e, conseguentemente, qualifica come prededucibili nella successiva procedura, a condizione, peraltro, che intervenga il decreto di apertura del concordato preventivo ex art. 163 della legge fallimentare, giacché in difetto verrebbe meno il nesso teleologico tra l'attività professionale e la procedura a cui essa è finalizzata.

Più complessa è la questione inerente l'attività del professionista che assista il debitore nella predisposizione del piano e del ricorso per il concordato preventivo.

Premesso che anche per questa fattispecie di attività professionale è prevista l'irrevocabilità dei pagamenti intervenuti *ante* fallimento, ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. g), della legge fallimentare, va, anzitutto, rilevato che la legge

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

fallimentare non individua come necessaria ed indispensabile l'attività del consulente posto che, in teoria, il piano concordatario e il ricorso per l'ammissione al concordato ben potrebbero essere predisposti dallo stesso debitore o da soggetti non professionisti o, comunque, non iscritti ad alcun albo professionale.

A ben vedere, però, tra le prestazioni strumentali, ovvero funzionali, può rientrare – in effetti - anche la domanda ex art. 161 della legge fallimentare (proposta con ricorso), in quanto la norma non individua necessariamente il debitore quale “redattore”, ma solo quale “sottoscrittore” (l'art. 161 indica letteralmente “la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore”). Con tale espressione, infatti, è evidente che il legislatore ha ben chiaro che la proposta di concordato preventivo, che accompagna il piano concordatario, può essere anche complessa e non agevole da redigere a cura del solo debitore.

Per quanto concerne i commercialisti, va certamente rilevato come l'assistenza nella predisposizione di piani di concordato sia attività tipica, ancorché non esclusiva, della professione intellettuale, come previsto dall'ordinamento professionale e dalla tariffa professionale.

Orbene, se – come pare - il concetto di funzionalità coincide con quello di strumentalità, appare ragionevole che l'attività del commercialista o dell'avvocato che effettui attività di consulenza nella predisposizione del piano o del ricorso ex art. 161 sia da considerare funzionale al concordato preventivo, consentendo e agevolando l'accesso dell'imprenditore a una procedura non fallimentare che gode del *favor* legislativo con conseguente – ancorché indiretto – vantaggio per i creditori. Alla qualifica di funzionalità, poi, si accompagnerà il requisito della necessità ogniqualvolta si possa dimostrare l'assenza, in capo alla struttura aziendale, delle competenze e delle capacità necessarie per predisporre il piano concordatario o il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, talché l'intervento professionale del commercialista o dell'avvocato si riveli determinante e insostituibile al fine di

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

garantire l'accesso alla procedura concorsuale.

Infatti, se l'attività professionale è diretta alla redazione a) della “aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa” di cui all'art. 161, comma 2, lett. a) della legge fallimentare, oppure b) dello “stato analitico ed estimativo delle attività”, come nel caso di perizie di stima relative agli *assets* aziendali, di cui all'art. 161, comma 2, lett. b) della legge fallimentare, è rilevabile un nesso di causalità tra prestazione professionale ed accesso alla procedura, quale finalità perseguita dalla prestazione professionale stessa.

Considerato che il risultato della prestazione professionale è necessario - e non eventuale o facoltativo – per l'ammissione alla procedura, nel senso che, se mancasse, il concordato sarebbe inammissibile, è da ritenere che tale prestazione professionale sia resa in funzione della procedura di concordato preventivo e che, dunque, il relativo credito sia prededucibile nel successivo fallimento, una volta ammessa l'impresa alla procedura concorsuale minore.

A questa valutazione di “indispensabilità” occorrerà, peraltro, affiancare alcune considerazioni di ordine probatorio, posto che l'incarico ricevuto e le prestazioni effettuate andranno accuratamente dimostrate anche attraverso l'esistenza di una lettera d'incarico scritta e dotata di data certa, al fine di superare possibili obiezioni in sede di verifica dello stato passivo fallimentare.

Infatti, la stipula di un contratto d'opera intellettuale che preveda espressamente la esecuzione da parte del professionista di una serie di prestazioni intellettuali il cui risultato sia la produzione di uno o più documenti richiesti dalla legge per la presentazione della domanda di concordato permette – anche *a posteriori* – di collocare l'attività professionale in un preciso disegno volto a realizzare le condizioni necessarie e sufficienti per proporre un concordato ammissibile.

E' opportuno, poi, che il contratto abbia data certa anteriore all'inizio dell'attività professionale, perché - anche *a posteriori* - sia possibile verificare che nel

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

momento in cui il professionista ha eseguito le prestazioni dedotte in contratto, queste erano già funzionalmente destinate a rendere possibile l'apertura di una procedura di concordato preventivo, prenotando – in un certo qual modo - la collocazione prededucibile del relativo credito professionale - in caso di successivo fallimento - rispetto agli altri crediti che contemporaneamente venivano ad esistenza, ma che non potevano vantare tale espressa finalizzazione, ponendo, quindi, in secondo piano la natura del credito, quale criterio legale per stabilire l'ordine delle preferenze.

Per apporre la data certa al contratto, oltre alla registrazione all'Agenzia delle entrate e alla cd. marca temporale, si può fare ricorso alla cosiddetta "autoprestazione" prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro postale direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene. È sufficiente recarsi presso un ufficio postale e richiedere il servizio di "data certa" o meglio di "certificazione dell'esistenza di un documento in una determinata data", servizio disciplinato dalla disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007. A tal fine, occorre:

- apporre l'indicazione, datata e sottoscritta sulla prima pagina del documento, del numero delle pagine, preceduta dalla dizione "documento unico";
- apporre la dicitura, sulla prima pagina del documento: "si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa", seguito da data e firma;
- affrancare con francobolli (applicati sul primo foglio) e richiedere infine all'ufficio postale l'apposizione del timbro che annulli l'affrancatura.

In questo modo si ottiene la certezza dell'esistenza "di quel documento a quella data". In pratica è come richiedere una spedizione senza però far effettivamente viaggiare il documento, che infatti viene immediatamente restituito al mittente dall'ufficio postale.

Inoltre, è da ritenere utile l'allegazione del contratto in originale con cui si

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

conferisce l’incarico professionale al ricorso di concordato preventivo, il che rende sicuramente anteriore il credito alla successiva procedura fallimentare.

In conclusione, è da ritenere che i crediti professionali da pagarsi in prededuzione, in quanto derivanti da prestazioni rese in funzione del concordato preventivo,

1) sorgano per effetto di prestazioni professionali effettuate prima dell’apertura della procedura concorsuale (requisito cronologico);

2) discendano da contratti d’opera intellettuale, stipulati in forma scritta e dotati di data certa anteriore sia all’esecuzione delle prestazioni in base ad essi dovute, che al deposito della proposta di concordato (requisito formale o della opponibilità);

3) siano caratterizzati da un nesso di causalità tra il risultato della prestazione professionale e l’accesso alla procedura di concordato preventivo, quale finalità perseguita dalla prestazione professionale (requisito causale);

4) il risultato della prestazione professionale sia necessario per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, in quanto la sua mancanza o insufficienza genera l’inammissibilità della proposta (requisito intrinseco);

5) sia indispensabile che il concordato preventivo sia aperto con il deposito del decreto di ammissione emesso dal Tribunale, altrimenti non vi è la procedura concorsuale in funzione della quale la prestazione è resa (requisito processuale).

I crediti “funzionali” al fallimento.

Parimenti, in caso di prestazioni professionali rese per l’accesso (spontaneo) alla procedura di fallimento, la “funzionalità” deve coincidere anche in tale fattispecie con il concetto di strumentalità. Le prestazioni professionali rese per la predisposizione di eventuali documenti individuati dalla legge (art. 14 della legge fallimentare) che non siano già obbligatori secondo altre disposizioni di legge e che, quindi, siano funzionali all’accesso alla sola procedura fallimentare (funzionalità che

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

deve essere ovviamente verificata anche in relazione alla complessità dell'impresa che chiede il proprio fallimento), potrebbero dar luogo a crediti prededucibili. Occorre anche qui, pertanto, individuare quali prestazioni – in ragione anche delle dimensioni e della struttura organizzativa del debitore – siano strumentalmente necessarie all'ammissione alla procedura di fallimento.

Certamente, invece, non è possibile individuare una funzionalità nel senso qui illustrato all'attività professionale volta alla predisposizione del ricorso per il fallimento in proprio ex art. 6 della legge fallimentare (“il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore”), in quanto attività “elementare” che l'imprenditore è tenuto a svolgere autonomamente, con la peculiarità che, in questo caso, eventuali pagamenti di prestazioni professionali, intervenuti anteriormente alla sentenza di fallimento, non potranno godere dell'esenzione da revocatoria ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. g), della legge fallimentare, essendo questa limitata ai pagamenti inerenti le prestazioni finalizzate all'accesso alla procedura di concordato preventivo.

Altra prestazione professionale da qualificarsi come resa in funzione del fallimento o del concordato preventivo è quella del consulente tecnico d'ufficio, nominato nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di cui all'art. 15 della legge fallimentare, il cui credito è da ritenere prededucibile.

Del pari, per il credito relativo al compenso dell'amministratore giudiziario, del curatore speciale o del custode, nominati dal Tribunale su istanza di parte nel corso dell'istruttoria prefallimentare ai sensi dell'art. 15, comma 8, della legge fallimentare, allorché vengano emessi provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa debitrice.

Infine, per le ragioni suesposte, sembra possibile ritenere che le prestazioni professionali rese a favore dell'impresa in stato di insolvenza nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento, dirette ex art. 15, co. 4, della legge fallimentare sia alla predisposizione della “*situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata*”, sia alla redazione di “*memorie*”, *documenti*” o “*relazioni tecniche*”, possano far

**La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare**

sorgere un credito prededucibile nel successivo fallimento, se strumentalmente necessarie all'apertura della procedura concorsuale, sempreché l'impresa non abbia per dimensioni e struttura organizzativa la capacità di predisporre tali atti autonomamente senza ricorrere a professionalità esterne.